



Allegato A

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

☒ Corso Garibaldi, 54 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ 0376/660140 ☎ 0376/66 ☒

mail: protocollo@comune.casteldario.mn.it – pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 in data 30.03.2015

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Sorgi Dr.ssa Rossana)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mosti Dr.ssa Rosella)

SO M M A R I O

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 FINALITA' E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
- ART. 2 DEFINIZIONI
- ART. 3 NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- ART. 4 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 5 CARTA D'ESERCIZIO
- ART. 6 ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI, PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSISTENZIALI
- ART. 7 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
- ART. 8 SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 9 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO
- ART. 10 DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART. 11 DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO
- ART. 12 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
- ART. 13 CALCOLO DELLE PRESENZE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO NEI MERCATI E NELLE FIERE
- ART. 14 PRESENZA DELL'OPERATORE COMMERCIALE
- ART. 15 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
- ART. 16 SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E FIERE
- ART. 17 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO .
- ART. 18 INDENNIZZI, RIMBORSI E RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI
- ART. 19 MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE PRIVATE
- ART. 20 INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI
- ART. 21 FESTIVITA'
- ART. 22 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
- ART. 23 COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI
- ART. 24 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

- ART. 25 DEFINIZIONE - RINVIO
- ART. 26 SETTORI MERCEOLOGICI
- ART. 27 CONCESSIONE DEL POSTEGGIO – DURATA - RINNOVO
- ART. 28 AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGIDATI IN CONCESSIONE IN AREE MERCATALI. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
- ART. 29 PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI
- ART. 30 UTILIZZO DEL POSTEGGIO
- ART. 31 DIMENSIONI DEI POSTEGGI
- ART. 32 RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI UNO STESSO MERCATO.....
- ART. 33 SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO
- ART. 34 PRODUTTORI AGRICOLI
- ART. 35 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
- ART. 35 BIS SVOLGIMENTO ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE
- ART. 36 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI.
- ART. 36 BIS ISCRIZIONE ALLA LISTA DI SPUNTA
- ART. 37 VALIDITA' DELLE PRESENZE
- ART. 38 RAPPORTO DI MERCATO
- ART. 39 REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO NTERESSE
- ART. 40 EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI
- ART. 41 PLANIMETRIA DEI MERCATI
- ART. 42 MERCATI: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI

TITOLO III - POSTEGGI FUORI MERCATO

- ART. 43 POSTEGGI FUORI MERCATO . CRITERI DI ASSEGNAZIONE
- ART. 43 BIS ASSEGNAZIONE, REVOCA, RINVIO
- ART. 44 POSTEGGI FUORI MERCATO: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE, ORARI

TITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mosù Frassa Rosella)

ART. 45 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE –MODALITA' DI RILASCIO

ART. 46 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 47 LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

ART. 48 VENDITA IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 49 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

TITOLO V – FIERE

ART. 50 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 51 ISTITUZIONE NUOVE FIERE

ART. 52 FIERE: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI

ART. 53 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE E MODALITA' DI ESERCIZIO

ART. 54 CRITERI DI PRIORITA' AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

ART. 55 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

ART. 56 CASI PARTICOLARI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

ART. 57 DISPOSIZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 58 VIGILANZA

ART. 59 SANZIONI

ART. 60 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI: scheda 1 – scheda 2- scheda 3

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mosti Dr.ssa Rossella)



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Sorgi Dr.ssa Rossana)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e Criteri di individuazione delle aree pubbliche per l'esercizio del commercio al dettaglio

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere che si svolgono sul territorio del Comune di Castel d'Ario, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni e dall'allegato A approvato con DGR 3.12.2008 n. 8/8570 e successive modifiche e integrazioni.

In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguite in particolar modo le seguenti finalità:

favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri efficacia e produttività del sistema e adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento;
localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire un facile accesso ai consumatori, il minimo disagio possibile alla popolazione residente;
valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla struttura commerciale esistente;
salvaguardare e riqualificare i centri storici e gli ambiti a vocazione turistica mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche.

Nell'individuazione delle aree il Comune deve tener conto:

delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina comunitaria, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni e dei divieti previsti nei regolamenti comunali, delle caratteristiche socio-economiche del territorio.

I chioschi per la vendita di quotidiani e periodici collocati su area pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) **per commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **per aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) **per mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) **per mercato specializzato od esclusivo**: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- e) **per mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

- f) **per presenze effettive in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- g) **per presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- h) **per fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) **per fiera specializzata**: la manifestazione nella quale almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- j) **per fiera locale**: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
- k) **per presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
- l) **per presenze in una fiera**: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- m) **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, di competenza del Comune sede di posteggio, per gli operatori che operano con posteggio, e del Comune in cui l'operatore, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, per gli operatori itineranti;
- n) **per posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- o) **per posteggio fuori mercato (o extramercatale o isolato)**: il posteggio situato in un'area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
- p) **per "Decreto Legislativo"**: il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- q) **per "Legge Regionale"**: la Legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010;
- r) **per registro imprese**: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- s) **per Bollettino Ufficiale della Regione**: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- t) **per mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- u) **per carta di esercizio**: il documento contenente gli elementi di identificazione personale dell'operatore commerciale e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, delle fiere o in forma itinerante;
- v) **per miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- w) **per scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- x) **per posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- y) **per settore merceologico**: il riferimento al settore "alimentare" e/o "non alimentare";
- z) **per spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- aa) **per "spuntista"**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- bb) **per produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli professionali di cui D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, regolarmente iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente;
- cc) **per Ordinanza del Ministero della Salute**: l'Ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;
- dd) **per D.lgs. 59/2010**: il D.lgs 26 marzo 2010 n.59 avente ad oggetto "Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- ee) **per SUAP**: Sportello Unico Attività Produttive

Art. 3 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Per un regolare svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche gli operatori commerciali sono tenuti a:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mosti *Luca* Rosa Rosella)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Sorgi *Di SSA*)

- a) ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, igiene e sanità, alle disposizioni del presente regolamento e a quelle contenute nelle leggi di disciplina del settore;
- b) provvedere all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli autoveicoli degli altri operatori, nel rispetto degli orari stabiliti; al termine dell'occupazione e montaggio del posteggio è permesso l'accesso all'area mercatale solo ai mezzi degli spuntisti e di soccorso. È comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono essere autorizzati dall'agente di P.L. di servizio per comprovati motivi personali e/o particolari condizioni atmosferiche.
- c) non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e quelli riservati al transito pedonale o veicolare;
- d) collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo inferiore a mt. 2,5;
- e) non utilizzare generatori di corrente, non consentiti nelle aree idoneamente attrezzate, se non preventivamente autorizzati dal Comune;
- f) non sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco di vendita e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
- g) non occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito e sgomberare l'area entro l'ora prevista;
- h) tenere esposti i prezzi di vendita delle singole merci in modo chiaro e ben visibile agli acquirenti;
- i) utilizzare strumenti di pesatura regolari, puliti e collocati in modo ben visibile agli acquirenti;
- l) mantenere i banchi e le attrezzature in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- m) non sporcare in alcun modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita, sia a vendita ultimata;
- n) non piantare chiodi, legare corde, funi o quant' altro agli alberi, ai pali della luce, a facciate di edifici, a recinzioni ecc;
- o) non utilizzare strumenti di amplificazione sonora e la diffusione dei suoni; i venditori di dischi, musicassette o CD usare strumenti per l'amplificazione del suono relativamente ai soli prodotti in vendita mantenendo il volume entro limiti di assoluta moderazione per non arrecare disturbo agli altri operatori, agli utenti del mercato ed ai cittadini residenti;
- p) non manomettere né danneggiare strutture o attrezzature a servizio del mercato;
- q) è fatto divieto agli operatori commerciali di appendere oggetti, merci, sacchi e/o attrezzature di qualsiasi genere fuori dagli spazi o strutture esterne all'area di concessione;
- r) non praticare affissioni o iscrizioni di alcun genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
- s) non accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- t) collocare le merci in vendita ad una idonea altezza dal suolo; il posizionamento a terra è consentito esclusivamente per piante, fiori, quadri, ferramenta, calzature, casalinghi, articoli per l'arredamento;
- u) non accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- v) non collocare tende, assiti, merci o altro, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico.
- z) non tenere i veicoli con motore acceso senza giustificato motivo;
- w) se operatori "spuntisti", non occupare autonomamente posteggi liberi prima dell'assegnazione operata dal personale incaricato.
- x) al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione " merce usata" .

2. E' inoltre vietato:

- a)dividere il proprio posteggio con altri operatori anche se questi sono in possesso di una autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- b)lasciare incustodito il posteggio;
- c)rifiutare la vendita delle merce esposta o la quantità richiesta.

Art. 4 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
Non può essere esercitato nel giorno e nelle ore in cui il titolare dell'autorizzazione è concessionario di posteggio in concessione.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o a cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione in forma itinerante rilasciata da un Comune della Regione Lombardia abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati nei mercati, ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, fatte salve eventuali autorizzazioni acquisite per subingresso.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti previsti dal l.r. 6/2010
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti sia per l'attività di commercio su area pubblica sia per quella di somministrazione di alimenti e bevande di cui al Capo III della Legge Regionale. L'abilitazione alla Somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 5 Carta di esercizio

1. La carta di esercizio, che ha finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e che non sostituisce i titoli autorizzatori, è compilata utilizzando l'apposita modulistica regionale, direttamente dall'operatore o dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. L'operatore deve esibirla in originale ad ogni richiesta di controllo da parte del personale della Polizia locale e di altri organi di vigilanza.
3. L'operatore è tenuto a presentare la carta di esercizio debitamente compilata nelle parti di riferimento di questo Comune, al SUAP per la sua validazione, previa verifica del possesso dell'autorizzazione comunale.
4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare i riferimenti di tutti i soci prestatori d'opera. A tale fine dovranno essere predisposte da uno dei Comuni sede di posteggio o dall'Associazione di Categoria che ha compilato il documento, tante copie conformi quanti sono i soci prestatori d'opera. Inoltre, ogni socio dovrà possedere una copia conforme della carta d'esercizio (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i propri dati anagrafici e la propria fotografia.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente, nelle varie forme previste dalla legge.
6. L'operatore è tenuto ad aggiornare la carta di esercizio in caso di modifica dei dati in essa contenuti, relativi a questo Comune, presentandola al SUAP, che provvederà alla sua validazione. Il suddetto Settore comunale è tenuto a conservare copia fotostatica della carta di esercizio validata nel fascicolo del titolare dell'autorizzazione.

Art. 6 Attestazione assolvimento obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali

1. Il SUAP, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di Categoria e della CCIAA, verifica annualmente, di norma entro il 31 ottobre, l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art.21 comma 4 della Legge Regionale, da parte del titolare di una autorizzazione per il commercio su area pubblica.
2. La verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui sopra - previa presentazione di idonea

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Messa Rosella)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Sopra Di.ssa Rosella)

documentazione- è effettuata dal SUAP o dalle Associazioni di Categoria mediante il rilascio di un'attestazione, redatta esclusivamente sull'apposito modello uniformato regionale.

3. L'attestazione, che non può essere compilata direttamente dall'operatore commerciale, è una sola – anche in caso di titolarità di più autorizzazioni - e va esibita ogni anno, unitamente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza preposti al controllo.

Art. 7 Autorizzazioni temporanee

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valevoli per i soli giorni dell'evento e limitatamente alle aree individuate dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente nei casi seguenti:
 - a) in coincidenza con iniziative culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) in occasione di festività, fiere o sagre.
2. Le autorizzazioni di cui sopra, previa presentazione di regolare domanda, da inoltrarsi al SUAP, esclusivamente sull'apposita modulistica e almeno 20 (venti) giorni prima dello svolgimento dell'evento, a pena d'irricevibilità, possono essere rilasciate unicamente ai titolari di concessione di posteggio per il commercio su area pubblica, con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra non attribuisce alcuna anzianità o diritto ai titolari delle stesse.

Art. 8 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010.

Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Responsabile SUAP previa comunicazione del subentrante e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o del ramo di essa, con l'obbligo di volturarla per il periodo residuo del decennio in corso.

Nell'ipotesi di affitto d'azienda o di un ramo di essa lo Sportello Unico non rilascia una nuova concessione all'affittuario ma si limita a comunicarne il subingresso per il periodo di affittanza aggiornando la banca dati delle concessioni.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.

Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010 alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi all'Ufficio competente l'avvenuto subingresso.

Il subentrante per atto tra vivi che non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato nelle forme di legge dal Responsabile Suap.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso all'Ufficio competente entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

Art. 9 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

In caso di violazioni a limitazioni, divieti e prescrizioni stabiliti per l'esercizio del commercio su area pubblica, di particolari gravità ed accertate con provvedimenti definitivi, il Responsabile Suap dispone la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni consecutivi di calendario;

Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, i concessionari di posteggio incorrono:

- a) nella sospensione di otto giorni di calendario, dopo la prima delle infrazioni che la legge prevede per la sospensione dell'attività;
- b) nella sospensione di sedici giorni di calendario in caso di recidiva; la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione;
- c) nella sospensione di venti giorni di calendario al compimento della terza delle suddette infrazioni nell'arco di un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione.

Il provvedimento di sospensione, che deve essere congruamente motivato e previamente comunicato nel rispetto della L. 241/1990, è adottato dal Responsabile Suap.

Nella procedura sanzionatoria devono essere rispettate le disposizioni della Legge n.689/1981.

Art. 10 Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (pari a 18 giornate anche non continuative), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio o altre cause di forza maggiore debitamente documentate dall'interessato.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art.7 della Legge n.241/90 deve essere immediatamente comunicato all'interessato dal Responsabile del SUAP nei modi di legge.

In caso di irreperibilità dell'interessato, l'obbligo di comunicazione si intende assolto mediante apposita pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.

Art. 11 Decadenza dall'autorizzazione di esercizio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio, viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 4, lettera b) della Legge Regionale.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio oggetto di revoca non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 12 Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al competente ufficio comunale entro 30 giorni dalla cessazione. Alla comunicazione va allegata il titolo originale dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione posseduta o, in caso di smarrimento delle stesse, la denuncia di smarrimento resa alle autorità competenti.

Art. 13 Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere

1. L'operatore concessionario di posteggio che nel giorno di svolgimento del mercato o fiera non è presente nel posteggio all'orario previsto per l'inizio delle vendite è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere. In caso contrario l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni metereologiche, problemi di salute o urgente stato di necessità, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. La Polizia locale o altro personale incaricato provvede a registrare le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. L'avvenuto pagamento del canone di concessione del suolo pubblico non costituisce dimostrazione dell'effettiva presenza nel mercato o fiera.

Il CONCESSARIO PRESENTA

4. Le eventuali assenze di concessionari di posteggio non verranno computate in caso di effettuazione di mercati straordinari o mercati anticipati.
5. Il numero delle presenze nelle fiere sarà considerato in modo complessivo (cioè dall'inizio della partecipazione) qualora non vi siano state assenze consecutive ed ingiustificate dell'operatore superiori a due edizioni. In caso di assenze consecutive ed ingiustificate superiori a due edizioni l'anzianità di presenza precedentemente maturata sarà azzerata. Sono assenze ingiustificate quelle che avvengono al di fuori dei casi precisati al successivo articolo.
6. Lo spuntista che rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare un determinato posteggio rimasto libero ed assegnatogli dal personale incaricato non viene considerato presente al mercato e/o fiera.
7. Agli spuntisti che, essendosi presentati entro l'orario previsto, sono esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi è riconosciuta la presenza.
8. Vengono azzerate le presenze temporanee nei mercati quando l'operatore commerciale non abbia effettuato, nell'ultimo triennio, almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato. Fatto salvo quanto sopra, ai fini dell'assegnazione in concessione decennale dei posteggi di mercato è tenuto in considerazione l'arco temporale corrispondente all'ultimo triennio con riferimento alla data di pubblicazione del bando.
9. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio competente nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 14 Presenza dell'operatore commerciale

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale, della carta d'esercizio e dell'attestazione in originale.
2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.
3. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentito ai dipendenti o ai collaboratori familiari, su delega scritta del titolare, da esibire al personale della Polizia Locale o ad altro soggetto deputato al controllo.
4. Nel caso di società, regolarmente costituite, i soci che risultino dalla visura camerale possono svolgere l'attività senza nomina del delegato. Ogni socio dovrà possedere una copia conforme della carta d'esercizio (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo contenente i propri dati anagrafici e la propria fotografia.

Art. 15 Giustificazione delle assenze

1. Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:
 - a) malattia o infortunio
 - b) gravidanza o puerperio
 - c) servizio militare o servizio civile
 - d) mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, nel rapporto di mercato della Polizia Locale, inagibile o scarsamente agibile per avverse condizioni meteorologiche o per problemi di viabilità.
2. In caso di assenza del titolare del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico deve essere trasmesso al SUAP entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza.
3. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. La certificazione medica deve precisare che vi è effettivo impedimento allo svolgimento della normale attività lavorativa nonché la durata dell'impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.
4. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, al fine di giustificare l'assenza dovrà essere dimostrata l'impossibilità degli altri soci a partecipare al mercato.

Art. 16 Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. Lo spostamento definitivo, la soppressione, la variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato e della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale previa consultazione della parti sociali.

2. Sono parimenti approvati al Consiglio Comunale, previa consultazione delle parti sociali, l'aumento e la riduzione definitiva del numero dei posteggi dei mercati e delle fiere.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Lo spostamento temporaneo del mercato o di parte di esso viene disposto previa deliberazione della Giunta comunale, che dovrà individuare la nuova temporanea localizzazione.
5. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
 - b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici - alimentare e non alimentare - ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
6. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni, i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data.

Art. 17 Pulizia del suolo pubblico

1. Al termine dell'orario di vendita gli operatori commerciali devono adoperarsi per lasciare il posteggio entro l'orario stabilito provvedendo ad un'accurata pulizia dello stesso.
2. E' vietato scaricare per terra o nei pozzetti stradali, liquami o rifiuti di ogni genere.

Art. 18 Indennizzi, rimborsi e responsabilità degli operatori

1. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali, per fatti dovuti all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Gli operatori del mercato o della fiera sono responsabili degli eventuali danni causati al Comune o a terzi da loro stessi o dai loro coadiuvanti nell'esercizio dell'attività.
3. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto nei casi di forza maggiore come ad esempio condizioni meteorologiche particolarmente avverse (neve, intemperie ecc), nessun obbligo incombe all'Amministrazione comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 19 Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi, fino a un massimo di due, nelle aree di cui trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mosti Dr.ssa Rosella)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Sorgi Dr.ssa Rossana)

- maggiormente rappresentativi a livello regionale.
3. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 20 Indirizzi generali in materia di orari

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n.267, ed in conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 del Testo unico, l'orario di svolgimento dei mercati e delle fiere ed ogni successiva variazione sono stabiliti dal Sindaco, sulla scorta dei seguenti indirizzi generali:
 - a) gli orari devono essere uguali per tutti gli operatori dello stesso mercato;
 - b) la fascia oraria massima per lo svolgimento dell'attività di vendita sia nei mercati che in forma itinerante è compresa tra le ore 7:00 e le ore 21:00;
 - c) l'orario di vendita per eventuali mercati straordinari, potrà essere determinato di volta in volta e, di norma, potrà essere compreso fra le ore 7:00 e le ore 21:00;
 - d) l'orario di vendita per le fiere potrà essere compreso fra le ore 7:00 e le ore 24:00;
 - e) deve essere consentito agli operatori di accedere ai posteggi e iniziare l'allestimento delle attrezzature a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita del mercato e di abbandonare tali spazi non oltre 60 minuti dopo il termine delle vendite ed esclusivamente allo scopo di liberare il posteggio dalle merci, dalle attrezzature e quant'altro.
 - f) il commercio in forma itinerante è ammesso nelle giornate domenicali e festive in cui è consentita l'apertura degli esercizi commerciali su aree private.
2. Per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, con disposizione del Responsabile Suap possono essere stabilite temporanee limitazioni agli orari di attività.
3. Il Sindaco con proprio provvedimento potrà motivatamente disporre deroghe rispetto agli indirizzi sopra detti.
4. Gli orari dei mercati e delle fiere in atto alla data di approvazione del presente Regolamento sono riportati nelle rispettive schede allegate al presente regolamento.

Art. 21 Festività

E' fatto divieto di effettuare mercati e fiere nonché esercitare l'attività del commercio in forma itinerante, nei giorni : 1° Gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° Maggio, Natale e Santo Stefano. I mercati ricadenti nelle giornate sopra dette potranno essere svolti in altra giornata, previa autorizzazione del Dirigente competente qualora non ostino motivazioni legate alla viabilità o altre motivazioni di pubblico interesse.

Art. 22 Regolazione della circolazione

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere è interdetta, con apposito provvedimento comunale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. E' consentita la circolazione dei veicoli dei mezzi di soccorso, della polizia locale, delle Forze dell'ordine.
3. I veicoli al servizio degli operatori del mercato possono sostare nell'area del mercato purché lo spazio occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. E' sempre disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano l'area di mercato impedendo l'accesso ai posteggi da parte degli operatori commerciali concessionari.
4. I velocipedi potranno circolare solo se condotti a mano e comunque in modo da non creare intralcio ai pedoni.
6. La propaganda politica, sindacale o religiosa non è consentita all'interno delle aree mercatali, ma è ammessa nelle immediate vicinanze.

Art. 23 Competenze degli uffici comunali e attività di controllo e di ispezione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mositi Dr.ssa Rosella) ✓

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di Commercio su Aree Pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di Polizia Amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso Lo Sportello Unico Comunale sulla base del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L.L. D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il Responsabile Suap si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.
3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di Polizia Locale addetti al servizio nei mercati e nelle fiere operano in conformità alle direttive impartite dal Responsabile Suap.
4. Gli appartenenti alla Polizia Locale ed il Responsabile Suap sono deputati alla vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
5. Il Responsabile Suap può inoltre avvalersi di eventuale personale di terzi, a seguito di apposita convenzione.
6. Non costituisce modifica al presente Regolamento l'eventuale trasferimento di competenze ad altri Settori comunali o a soggetti privati, a seguito di ristrutturazioni intervenute nell'organigramma dell'Ente.
7. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell'ASL.
8. La verifica dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili è affidata al gestore della spunta mercatale.

Art. 24 Consultazione preventiva delle parti sociali per il commercio su area pubblica

1. Fino al momento in cui il Comune di Castel d'Ario non avrà una popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, la consultazione delle parti sociali avverrà sentendo obbligatoriamente le Associazioni di cui all'art. 19, comma 1, della L.R. n. 6/2010 sulle seguenti questioni:
 - a) programmazione dell'attività;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Preventivamente alla deliberazione in ordine alle materie sopra elencate, l'Amministrazione comunale provvederà a fare richiesta alle Associazioni di cui all'art.19 della L..R.6/2010, di parere, non vincolante, sulla disciplina dettata dal presente atto. La richiesta di parere sarà formulata in forma scritta. La risposta alla richiesta di parere, debitamente motivata, dovrà pervenire entro e non oltre quindici giorni dall'invio della richiesta stessa, trascorsi inutilmente i quali la consultazione preventiva si intenderà regolarmente e positivamente assolta ed il parere si intenderà comunque acquisito in modo favorevole.

2. Quando la popolazione residente nel Comune di Castel d'Ario avrà superato i 15.000 abitanti dovrà essere nominata la Commissione consultiva di cui all'art. 19, 1^a comma, della L. R. n. 6/2010. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Sindaco sentiti i soggetti di cui al medesimo 1° comma dell'art.19 suddetto.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

Art. 25 Definizione – Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dalla Regione.
3. Le aree di cui al precedente comma 2 da destinare a sede di mercato sono stabilite dalla Giunta Comunale che, nell'individuare, determina:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Mosti Dr. ssa Rosella*)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(*Cargi D. ssa Rossana*)

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento dei mercati e i relativi orari;
 - c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
4. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi.
5. Il Comune, in via sperimentale, può istituire " mercatini periodici " nel rispetto delle disposizioni indicate nel presente Regolamento.
Le aree da destinare a detti mercati sono individuate con delibera della Giunta Comunale. Col medesimo provvedimento sono disposte le prescrizioni speciali per regolarizzare l'esercizio dell'attività degli operatori su detti mercati, relativamente ai giorni di vendita, al numero dei posteggi disponibili, ai settori merceologici, agli orari di vendita, all'assegnazione dei posteggi, nonché eventuali limitazioni o divieti.

Art. 26 Settori merceologici

- 1. Il mercato settimanale è suddiviso in due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
- 2. I settori merceologici di vendita previsti dall'atto di concessione, indicati nell'autorizzazione e precisati nella pianta organica generale del mercato, sono vincolanti per tutti gli operatori.
- 5. Il Responsabile del SUAP valuterà l'esigenza di favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, nonché di assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive.

Art. 27 Concessione del posteggio - Durata – Rinnovo

- 1. La concessione dei posteggi, sia nelle aree mercatali sia nelle aree extramercatali, ha la durata di dieci anni.
- 2. Qualora la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, disponga di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni decennali dei posteggi, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, nei modi di legge, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
- 3. Fino all'adozione dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 70 del D.lgs. 59/2010, le concessioni sono rinnovate sino a tale data e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, previa verifica, in capo ai titolari delle stesse - del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge Regionale per l'esercizio dell'attività. In tal caso, il SUAP competente provvederà a richiedere agli operatori la documentazione necessaria al rinnovo.
- 4. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto, operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 28 Autorizzazione su posteggi dati in concessione in aree mercatali. Criteri di assegnazione.

- 1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale, è rilasciata dal Responsabile Suap, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.
- 2. La graduatoria è approvata dal Responsabile Suap.
- 3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare al SUAP istanza in bollo, esclusivamente sull'apposita modulistica, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che dovrà essere pubblicato per 60 giorni all'albo pretorio comunale e sul sito web del Comune ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento. Nella domanda devono

essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA se quest'ultima già posseduta;
 - c) se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
 - d) il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo relativamente al settore alimentare) di cui all'art. 20 della Legge Regionale;
 - e) il possesso di non più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
 - f) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
 - g) il settore od i settori merceologici dei prodotti che si intendono porre in vendita sul posteggio richiesto;
 - h) l'iscrizione al registro delle imprese (se già posseduta);
 - i) la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del Decreto legislativo n°159/2011 e successive modifiche e integrazioni.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
 - b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art.20, comma 9, della Legge Regionale;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
 - d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese.
- A parità dei predetti titoli, sarà data priorità al richiedente che non risulta essere titolare di altra concessione di posteggio nel mercato. Ad ulteriore parità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di protocollo al Suap .
5. Le domande, devono pervenire tramite il sito web dello Sportello Unico Comunale, firmate digitalmente e deve essere garantito l'assolvimento dell'imposta di bollo. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il SUAP competente cura la pubblicazione della graduatoria, formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4 all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.
6. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Responsabile SUAP entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Responsabile Suap è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune e successivamente comunicato all'interessato.
7. L'autorizzazione e la relativa concessione decennale del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa, contestualmente alla validazione della carta di esercizio che l'operatore commerciale è tenuto a presentare debitamente compilata nelle parti di riferimento.
8. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti.
9. Sono esclusi dalla formazione della graduatoria e quindi dal rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio, gli operatori che, avendo frequentato il mercato in qualità di spuntisti, non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione e l'utilizzo del posteggio.

Art. 29 Pubblicizzazione dei posteggi liberi

Il SUAP individua i posteggi lasciati liberi per decadenza, revoca o rinuncia delle concessioni. Nel caso si riscontri la disponibilità di posteggi liberi, l'Ufficio provvede, nei limiti delle possibilità e con gli stessi criteri di priorità indicati all'Art. 28, ad accogliere le eventuali richieste di miglioria che possano essere effettuate tramite rotazione di operatori già assegnatari di posteggi, senza modificare la dimensione o il numero degli stessi. Al termine di tali operazioni vengono individuati quali posteggi rimangono liberi per l'assegnazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

L'Ufficio Comunale Competente è tenuto a dare massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi da dare in concessione. A tal fine cura la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio e sul sito web del comune. Tale pubblicazione viene effettuata entro sessanta giorni dalla data in cui il posteggio si è reso assegnabile. Il bando deve indicare le tipologie merceologiche vincolative dei banchi liberi. A semplice titolo di pubblicità/notizia copia del bando va inoltrata anche alle associazioni di categoria

Ogni interessato può presentare domanda al SUAP, esclusivamente sull'apposita modulistica, al fine di ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi di cui al precedente comma.

La domanda dovrà contenere le indicazioni precisate dal precedente art. 28 del presente regolamento.

Art. 30 Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché delle condizioni e limitazioni eventualmente precisate nella concessione di posteggio e nel regolamento di igiene ambientale.
2. E' vietato occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni, l'occupazione deve in ogni caso essere mantenuta ad una distanza minima di 1 mt. dalle recinzioni salvo diversa disposizione dettata da ragioni di pubblico interesse.
3. L'operatore commerciale è tenuto a collocare la struttura di vendita, ivi compreso l'eventuale automezzo e la merce, all'interno del perimetro del posteggio assegnato. La concessione consente unicamente l'occupazione dello spazio in essa indicato. E' assolutamente vietato occupare spazi maggiori e/o diversi da quelli assegnati, ed in particolare gli spazi di passaggio tra i banchi (neppure con il consenso del titolare dei posteggi vicini). E' consentito il congiungimento di due banchi contigui, in modo da utilizzare per l'esposizione dei prodotti un unico banco, nel quale operi lo stesso concessionario, a condizione che non venga superata la superficie complessiva avuta in concessione.

Art. 31 Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
2. Le dimensioni dei posteggi nei mercati sono comprensive della proiezione al suolo della tenda di copertura del banco: lo spazio sottostante al telo costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita del posteggio, utilizzata per servire i clienti, oltre che per l'esposizione della merce.
3. L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente chiedere ed ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, inoltrando motivata richiesta scritta al Settore comunale competente, esclusivamente sull'apposita modulistica, a pena d'irricevibilità. Nel caso in cui l'ampliamento richiesto risulti compatibile con lo spazio disponibile e non ostino motivi di sicurezza stradale o altri motivi di pubblico interesse, la richiesta potrà essere accolta; diversamente, all'operatore verrà proposto un altro posteggio, se disponibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti
a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
4. Tra un posteggio e l'altro deve essere garantita una distanza di almeno cm. 50 da adibire a passaggio, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo precedente del presente regolamento.
5. E' vietato il frazionamento del posteggio.

Art. 32 Richiesta di trasferimento per miglioria nell'ambito di uno stesso mercato

1. I soggetti già concessionari di posteggi, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione dei posteggi liberi in un mercato comunale, possono chiedere al SUAP comunale competente, presentando apposita domanda in bollo ed esclusivamente

- sull'apposita modulistica, a pena d'irricevibilità, di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio precedentemente fruito.
2. Se vi è un'unica domanda, la stessa sarà accolta dal Responsabile Suap del Settore previa verifica della compatibilità con il settore o l'eventuale tipologia merceologica del posteggio libero del mercato, con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento e conseguente aggiornamento dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione. La durata della concessione rimane invariata.
 3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato;
 - b) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
 4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile Suap competente e pubblicata all'albo pretorio, nonché sul sito web del Comune, per trenta giorni interi e consecutivi.
 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione con gli stessi termini e modalità di cui all'art. 28 comma 6 del presente regolamento.

Art. 33 Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Responsabile SUAP.
2. La domanda per lo scambio reciproco del posteggio, a firma congiunta, in bollo ed esclusivamente sull'apposita modulistica, a pena d'irricevibilità, va inoltrata al SUAP, specificando nella stessa i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alle concessioni possedute.
3. Il Responsabile Suap, verificato il rispetto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, potrà accogliere l'istanza provvedendo ad aggiornare i titoli autorizzatori e concessori. La durata delle concessioni rimane invariata.
4. Lo scambio è consentito esclusivamente fra posteggi dello stesso settore merceologico, gli operatori interessati siano in regola con i pagamenti di eventuali altre pendenze esistenti con il Comune in relazione ai posteggi oggetto dello scambio (cosap,tares, sanzioni, rimborso, eventuali danni ecc). All'istanza deve comunque essere data una risposta motivata entro e non oltre 30 giorni. La mancata risposta entro i termini non implica comunque l'accoglimento dell'istanza.

Art. 34 Produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli, singoli o associati, è rilasciata autorizzazione con relativa concessione, per il commercio dei propri prodotti su un posteggio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. In relazione alle caratteristiche della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli deve essere fatta per un decennio e può riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.
3. Per quanto riguarda le modalità di assegnazione dei posteggi si rinvia all'art. 35 del presente regolamento.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante nel territorio comunale è soggetto alla presentazione di segnalazione certificata inizio attività (s.c.i.a.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90.
5. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della s.c.i.a. di cui al precedente comma, la data di presentazione di quest'ultima è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè si tratti di s.c.i.a. regolarmente presentata al Settore comunale competente.
6. L'autorizzazione (eccetto il giorno o i giorni per cui è valida la concessione) e la s.c.i.a. abilitano anche a presentarsi sui mercati o nelle fiere cittadine per l'assegnazione giornaliera dei posteggi permanentemente od occasionalmente vacanti riservati ai produttori agricoli, rispettandone la destinazione merceologica.
7. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la

loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori (titolarità, possesso ed esibizione dell'originale) e gli orari, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore, quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

8. In ogni caso, per tutto quanto rimanente e relativo alla disciplina dei produttori agricoli, è fatto integrale rimando alle disposizioni del D.lgs. n°228/2001 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 35 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare, fatta salva la situazione pregressa all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 28 e 43 del presente regolamento.
3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 28 comma 3, lettera d) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
4. Il criterio di priorità di cui all'art. 28, comma 4, lettera a) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte di produttori agricoli, come definiti dall'art.2 lett. bb) del presente regolamento.
5. L'autorizzazione d'esercizio può essere sostituita dalla segnalazione certificata di inizio di attività (s.c.i.a.) di cui all'art.19 della Legge n.241/90 e successive modifiche.
6. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della segnalazione di cui al comma precedente, la data di presentazione della s.c.i.a. al Settore comunale competente è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché si tratti di s.c.i.a. regolare e completa.
7. Il banco di vendita utilizzato dovrà rispettare i requisiti indicati nell'Ordinanza del Ministero della Salute e successive modifiche ed integrazioni.
8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli, autorizzati alla vendita del medesimo settore merceologico, che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti del medesimo settore merceologico, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.
17. I produttori agricoli che, unitamente ai propri prodotti, pongono in vendita anche prodotti altrui, sono considerati, a tutti gli effetti, operatori commerciali su area pubblica.
18. Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, al produttore agricolo non si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, se i prodotti provenienti dall'azienda e posti in vendita sono disponibili solo per un periodo limitato di tempo (prodotti di stagione).

Art. 35 BIS - Svolgimento dell'Attività con il Sistema del Battitore

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento esiste e viene confermato in Via C. Battisti dopo l'area destinata ai produttori agricoli un unico posteggio riservato agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore". Il posteggio è assegnato a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio. L'assegnazione è operata dal responsabile del SUAP. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune non può individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore". In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore ad un anno solare, l'area potrà essere recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare. In mancanza del battitore il posteggio può essere assegnato ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti non alimentari in forma itinerante tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 36 Modalità di assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni o temporaneamente liberi, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da

- parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in possesso del titolo autorizzatorio, che, nel mercato sede di posteggio, vantino il più alto numero di presenze - come definite dall'art. 2 del regolamento -, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. Prima dell'assegnazione dovranno essere esibite, oltre all'originale del titolo autorizzatorio, anche la carta di esercizio e l'attestazione annuale di regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi all'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita è effettuata, giornalmente, da personale della Polizia Locale o incaricato dalla Amministrazione Comunale, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) medesimo settore merceologico e/o tipologia merceologica del posteggio da occupare (solo qualora sul posteggio esista un vincolo merceologico);
 - b) maggior numero di presenze al mercato;
 - c) maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
 3. Gli operatori che intendono essere inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi del mercato, devono presentare apposita domanda al SUAP, esclusivamente sull'apposita modulistica, a pena d'irricevibilità.
 4. In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori iscritti alla spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione alla vendita del settore merceologico non alimentare; mentre, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, non potrà essere assegnato ad un operatore autorizzato alla vendita del settore merceologico alimentare, un posteggio ricompreso nel settore non alimentare.
 5. L'operatore prende possesso del posteggio assegnato previo versamento del canone di occupazione suolo pubblico relativo a tale giornata, da effettuarsi al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale; il suddetto personale rilascerà regolare ricevuta, indicante gli estremi della ditta, dell'autorizzazione e del posteggio cui il versamento si riferisce.
 6. Non è ammesso alla spunta chi è già titolare di posteggio nello stesso mercato.
 7. Le presenze effettuate da uno spuntista con una autorizzazione, non possono essere trasferite ad altra autorizzazione, anche se in possesso dello stesso operatore commerciale; pertanto, l'operatore non può trasferire la titolarità delle sole presenze effettuate alla "spunta", se non unitamente alla autorizzazione con cui il medesimo si è presentato al mercato.
 8. Presso il Settore comunale competente -od altro ufficio da quest'ultimo individuato- sono consultabili le graduatorie degli operatori precari.

Art. 36 bis - Iscrizione alla Lista di Spunta

Possono partecipare all'assegnazione giornaliera temporanea i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, purché valide per l'ambito del territorio comunale, quale che sia la loro residenza, sede o nazionalità.

La domanda di partecipazione alla spunta deve essere indirizzata al SUAP.

La domanda redatta secondo il fac-simile allegato deve indicare:

- le generalità o la ragione sociale del richiedente;
- l'indirizzo o la sede sociale;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- il settore merceologico e la tipologia merceologica;
- gli estremi o copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta;
- copia della carta di esercizio aggiornata e attestazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 21 comma 10 della L.R. 6/2010 e s.m.i.;

La domanda deve pervenire al Comune dal 1° Dicembre di ogni anno e deve riferirsi all'anno solare successivo. L'operatore interessato al rinnovo (già iscritto all'elenco di spunta), deve riconfermare la partecipazione entro il 31 GENNAIO dell'anno solare successivo, pena la perdita del punteggio di anzianità. Il rinnovo avviene con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda di iscrizione nella lista. Qualora la riconferma non sia richiesta entro i termini per motivate e dimostrate cause di forza maggiore (malattia, infortunio, ecc.), si potrà accettare la domanda entro il termine massimo di 3 mesi senza determinare la perdita dell'anzianità conseguita.

Art. 37 Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale

rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, nonché delle attrezzature di vendita e delle merci.

Art. 38 Rapporto di mercato

1. Il personale della Polizia Locale o altro personale incaricato compila, per ogni giornata di mercato, un rapporto da cui risultino:
 - a) le assenze dei titolari di posteggio;
 - b) gli operatori non titolari di posteggio presenti alla spunta, dei quali sarà raccolta la firma; la firma non è raccolta se l'operatore rifiuta il posteggio;
 - c) le assegnazioni giornaliere di posteggio effettuate;
 - d) le eventuali infrazioni rilevate e i provvedimenti assunti;
 - e) eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, ecc);
 - f) ogni altra notizia utile in merito allo svolgimento del mercato.
2. Il rapporto deve essere sottoscritto dal soggetto che lo redige.

Art. 39 Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Responsabile del SUAP competente può, in qualunque momento, revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, il più possibile, in conformità alle scelte dell'operatore, purché queste non contrastino con motivi imperativi di interesse generale. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, purché sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. Il provvedimento di revoca, debitamente motivato negli elementi di fatto e di diritto che lo sorreggono, è disposto dal Responsabile del Suap che ne cura anche la comunicazione all'interessato nei modi di legge.

Art. 40 Effettuazione di mercati straordinari

1. Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o per eventi particolari, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, anche collegate ad eventi particolari. Si considera "periodo natalizio" quello che inizia dall'ultima domenica di novembre fino all'Epifania; "periodo pasquale" quello che inizia dalla IV domenica di Quaresima fino al Lunedì dell'Angelo; "periodo estivo" quello che inizia dal 15 giugno fino al 15 settembre.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. La proposta d'effettuazione di un mercato straordinario può essere avanzata:
 - a) da almeno il 70% degli operatori su area pubblica assegnatari di posteggio;
 - b) dalle Associazioni di Categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle Associazioni dei Consumatori.

4. Sull'accoglimento della proposta, che deve pervenire all'Ufficio competente almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato, si esprime la Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale assumerà le proprie decisioni entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego, la proposta si intende accolta.
6. La comunicazione dell'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati almeno quindici giorni prima della data prevista, a cura del SUAP.
7. Entro il mese di settembre di ogni anno, i concessionari di posteggio nei mercati, e/o le Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica e/o le Associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo sulla cui proposta, la Giunta comunale, previa consultazione delle parti sociali, decide entro il 31 dicembre.
8. L'effettuazione di mercati straordinari può avvenire anche ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

Art. 41 Planimetria dei mercati

1. Presso il Settore comunale competente - od altro ufficio individuato da quest'ultimo - è consultabile una planimetria ufficiale del mercato, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici del mercato e dei posteggi;

Art. 42 Mercati: localizzazione, caratteristiche strutturali e funzionali

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in essere e gli orari di attività, sono indicati nel prospetto seguente:

SCHEDA N. 1

MERCATO SETTIMANALE di CASTEL D'ARIO

- 1) Ubicazione : Viale Rimembranze - Via Cesare Battisti - Via Stradello Vecchio
- 2) Data svolgimento : la domenica mattina di ogni settimana
- 3) Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dei posteggi esclusi produttori : mq 3.964,
 - b) numero totale posteggi esclusi i produttori agricoli: n. 106 di cui:
 - n. 11 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare pari a mq.381,5;
 - n. 94 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare pari a mq. 3.538,5;
 - n. 1 misto pari a mq. 44;
 - c) posteggi riservati ai produttori agricoli presenti all'entrata in vigore del presente regolamento : n. 6 tot. Superficie occupata Mq. 200- ubicazione dei produttori agricoli : n.5 in Via C. Battisti e n. 1 V.le Rimembranze;
 - d) posteggi riservati con il sistema del battitore : n. 1 ubicazione via stradello vecchio dopo l'area dedicata ai produttori agricoli;

Le caratteristiche del Mercato sono riportate nella planimetria a disposizione presso l'Ufficio SUAP competente nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;
- la suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi .

4) Orario di vendita: dalle ore 8,30 alle ore 13,00

5) Inizio delle operazioni di spunta : 8,25

6) Tipo di strutture utilizzate : BANCARELLE e MEZZI MOBILI

7) L'accesso all'area del Mercato è consentito a partire dalle ore 07,30;

8) Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.

9) Generi dei quali è consentita la vendita : ALIMENTARI e NON ALIMENTARI.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mosti D. S. ed. Rossana)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Sorsì D. S. ed. Rossana)

2. Con riferimento alle aree mercatali di cui sopra, in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, il C.C. approva le schede relative alle caratteristiche strutturali e funzionali, alle dimensioni, totali e dei singoli posteggi e ai relativi settori merceologici.
3. Le caratteristiche strutturali e funzionali del suddetto mercato, la dimensione totale e per singoli posteggi, il numero e l'individuazione dei singoli posteggi, gli eventuali settori merceologici, sono contenuti nella scheda riportata negli allegati al presente regolamento sotto le lettere rispettivamente indicate al precedente comma 1.
4. Presso l'Ufficio SUAP è consultabile una planimetria ufficiale del mercato, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, l'eventuale suddivisione in settori merceologici del mercato e dei posteggi.

TITOLO III POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 43 Posteggi fuori mercato . Criteri di assegnazione

1. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, così come definiti dall'art.2 lettera o) del presente regolamento, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, da pubblicizzare all'Albo pretorio e sul sito web del Comune e da comunicare alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. Al suddetto bando saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa regionale vigente.
2. Ogni interessato può presentare al SUAP domanda di partecipazione, in bollo ed esclusivamente sull'apposita modulistica, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità dei posteggi.
3. Nella domanda di partecipazione, devono essere dichiarati:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
 - b) codice fiscale/partita I.V.A. se quest'ultima già posseduta;
 - c) se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
 - d) il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi per il solo settore alimentare) di cui all'art. 20 della Legge Regionale;
 - e) il possesso di non più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio in un'area mercatale o in altra area pubblica comunale;
 - f) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;
 - g) il settore od i settori merceologici dei prodotti che si intendono porre in vendita sul posteggio richiesto;
 - h) l'iscrizione al registro delle imprese (se già posseduta);
 - i) la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del Decreto legislativo n°159/2011 e successive modifiche e integrazioni.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art.20, comma 9, della Legge Regionale;
 - b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
 - c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese.

A parità dei predetti titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di arrivo al protocollo del SUAP.
6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il SUAP competente cura la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4 all'Albo pretorio e sul sito web del Comune. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Settore comunale competente entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il responsabile SUAP è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune e successivamente comunicato all'interessato.
7. L'autorizzazione e la relativa concessione decennale del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della

stessa.

8. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 43 bis Posteggi fuori mercato: assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio

1. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può istituire, ampliare, trasferire i posteggi fuori mercato, stabilirne la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli, con l'osservanza delle prescrizioni regionali in materia e sentite le parti sociali.
2. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, lettera o) del presente regolamento, sono assegnati con le procedure di cui al precedente articolo 43.
3. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su area pubblica, con la procedura indicata all'art. 36 del presente regolamento.
4. Per la revoca e la decadenza valgono le disposizioni di cui agli articoli 10 , 11 e 39 del presente regolamento.
5. Oltre a quanto prescritto dall'art. 3 del presente regolamento, nelle aree pubbliche del centro abitato l'attività di commercio dovrà essere svolta con strutture omogenee, adeguate al contesto architettonico e storico-artistico, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale.
6. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati di cui al Titolo II del presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, anche ai posteggi fuori mercato.
7. Non sono annoverati tra i posteggi fuori mercato i chioschi o manufatti similari per la vendita di giornali e riviste, né quelli adibiti a distribuzione di carburanti, né quelli adibiti ad esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 44 Posteggi fuori mercato: localizzazione, caratteristiche, orari

1. Alla data di approvazione del presente regolamento NON esiste alcun posteggio fuori mercato .

TITOLO IV COMMERCIO ITINERANTE

Art. 45 Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Modalità di rilascio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile SUAP competente a persona fisica o giuridica che, a prescindere della propria residenza anagrafica o sede legale, intende avviare l'attività nel territorio del Comune di Casteld'Ario.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al SUAP, esclusivamente sull'apposita modulistica ,a pena d'irricevibilità, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, nazionalità, residenza. Se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA, se quest'ultima già posseduta;
 - c) se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
 - d) il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi per il settore alimentare) di cui all'art. 20 della Legge Regionale;
 - e) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - f) di non essere titolare di altra autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
 - g) di essere in possesso di un idoneo mezzo mobile per l'esercizio dell'attività;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Sorgi Dr.ssa Rossana)

h) che l'inizio dell'attività avverrà nel Comune di Castel d'ario, precisandone modalità, luogo ed eventuali locali disponibili.

3. La domanda, firmata digitalmente, deve essere trasmessa solo telepaticamente al SUAP COMUNALE, deve essere garantito l'assolvimento dell'imposta di bollo.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro dieci giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
5. Nel caso in cui il SUAP non provveda alla comunicazione di cui al comma 4, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il SUAP non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Responsabile del SUAP comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art.10-bis della Legge n.241/90.
7. Al termine dell'istruttoria di accoglimento della domanda o a seguito del formarsi del silenzio-assenso, il Responsabile SUAP è tenuto a rilasciare l'autorizzazione contestualmente alla validazione della Carta di esercizio, che l'operatore commerciale è tenuto a presentare debitamente compilata nelle parti di riferimento.
8. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 46 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è svolto negli orari stabiliti, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita consegnando la merce all'acquirente. In ogni caso il tempo di sosta non può superare i trenta minuti.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito con mezzi mobili ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione e la sicurezza stradale: quindi non può essere esercitato su marciapiedi, in prossimità di intersezioni stradali, in prossimità di impianti semaforici, in caso di occultamento della segnaletica verticale, davanti a passi carrai o ad accessi alle proprietà, sia private che pubbliche, ed in tutte quelle situazioni in cui costituisca intralcio alla viabilità.
3. E' vietato posizionare la merce a terra o comunque esporre la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa. L'esposizione della merce su banchi all'esterno del veicolo di cui sopra equivale ad esercitare il commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti a quelle di svolgimento di mercati e fiere, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri cinquecento, misurato dal limite dell'area mercatale o fieristica più vicina.
5. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nel medesimo punto dove ha già sostato.
6. È vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
7. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su posteggio non può esercitare, con la medesima autorizzazione, l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
8. Con apposito provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, la Giunta comunale potrà individuare eventuali aree sulle quali il commercio in forma itinerante potrà svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal precedente comma 1. Con il medesimo provvedimento dovranno essere stabilite modalità, condizioni e limiti per l'esercizio dell'attività e per la sosta.

Art. 47 Limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato:
 - a) nelle aree aventi valore storico e artistico, nonché nelle aree in cui sono collocati i monumenti comunali e i luoghi di culto;
 - b) nelle immediate vicinanze delle scuole di ogni ordine e grado durante gli orari delle lezioni.

Con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere individuate zone specifiche

vietate al commercio itinerante qualora vengano comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario o di pubblico interesse che lo rendano necessario.

2. Con ordinanza motivata, potrà essere temporaneamente inibito o assoggettato ad ulteriori limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:
 - a) nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;
 - b) nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti;
 - c) in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone;
 - d) per motivi straordinari di ordine pubblico o di viabilità.
3. Nelle aree interdette al commercio in forma itinerante è comunque consentita la vendita presso il domicilio dei consumatori.

Art. 48 Vendita in forma itinerante da parte di produttore agricolo

1. Le disposizioni degli articoli del presente titolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
2. L'attività di vendita in forma itinerante dovrà inoltre svolgersi nel rispetto della vigente normativa di settore.

Art. 49 Determinazione degli orari

1. Relativamente all'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 20 del presente regolamento.

TITOLO V FIERE

Art. 50 Disposizioni generali

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciate da qualsiasi comune della Repubblica.
2. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
3. Non si possono effettuare fiere nelle giornate di Capodanno, Pasqua e Natale. In occasione delle fiere, è data la possibilità ai titolari degli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale, previo atto abilitativo del Comune e pagamento del relativo canone per l'occupazione del suolo pubblico

Art. 51 Istituzione di nuove fiere

1. L'istituzione di nuove fiere è deliberata dalla Giunta Comunale. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera e il numero dei posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, concessioni decennali di posteggio ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
2. Nel provvedimento di istituzione di cui al comma precedente, è facoltà della Giunta Comunale stabilire che il posteggio nella singola fiera possa essere dato in concessione decennale, con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno gli articoli seguenti, nonché le altre norme del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 52 Fiere: localizzazione, caratteristiche strutturali e funzionali

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Sorgi ~~Dr. ...~~ Rossana)

1. Le Fiere locali , come definite all'art. 2 del presente regolamento, che attualmente si svolgono sul territorio comunale sono:
 - LA BIGOLADA (scheda 2) ;
 - FESTA DEL RISO DE.CO (scheda 3)
 - FIERA D'AGOSTO
2. L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono sul territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni totali e dei singoli posteggi, l'individuazione, la dislocazione ed il numero dei posteggi, gli eventuali settori merceologici, gli orari di attività, sono contenuti negli allegati rispettivamente indicati al precedente comma 1.

Art. 53 Concessione dei posteggi nelle fiere e modalità di esercizio

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve presentare la domanda esclusivamente tramite lo sportello Unico Comunale, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera nel caso della Bigolada, ed almeno trenta giorni prima nel caso delle altre fiere, con l'assolvimento dell'imposta di bollo precisando:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale / partita IVA;
 - c) se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
 - d) estremi dell'autorizzazione posseduta e con la quale il richiedente intende partecipare alla fiera: numero, data, Ente di rilascio, settore/i merceologico/i;
 - e) settore merceologico con indicazione specifica dei prodotti che si intendono porre in vendita;
 - f) dimensione dello spazio richiesto;
 - g) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - h) presenze effettive e presenze nella fiera (con riferimento all'autorizzazione con la quale si chiede di partecipare);
 - i) il nominativo dell'operatore cui il richiedente è subentrato, in caso di recente acquisizione d'azienda;
 - l) data di iscrizione al registro imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
2. La miglioria, vale a dire il cambiamento di posteggio rispetto a quello occupato nell'edizione precedente, va espressamente richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, l'Ufficio competente ne richiede la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo al protocollo Suap Comunale. Se non regolarizzate entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione alla fiera, saranno escluse dalla formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile SUAP, sarà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito web del Comune almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera;
5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Entro i sette giorni successivi alla scadenza di detto termine il Responsabile Suap decide sulle istanze pervenute. La decisione è pubblicata, il giorno stesso della sua adozione, all'albo pretorio del Comune.
6. Le domande presentate oltre i termini sopra specificati saranno tenute in considerazione per la formulazione della graduatoria della spunta, graduatoria che dovrà essere redatta con gli stessi criteri di priorità con cui viene formata la graduatoria principale ed indicati al successivo art. 54.
7. A coloro che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla fiera dovrà essere comunicato l'esito della domanda, sia esso positivo che negativo. A chi si trova in posizione utile in graduatoria dovranno essere comunicati: posteggio assegnato, le dimensioni dello stesso, modalità di

svolgimento della fiera, date e orari di vendita, fascia oraria entro la quale è obbligatorio arrivare in fiera, entità e modalità dei pagamenti necessari.

8. Coloro che risultano assegnatari del posteggio in quanto collocati in posizione utile nella graduatoria principale non potranno richiedere, al momento dell'arrivo in fiera, lo spostamento in altro posteggio rimasto libero per assenza del concessionario (cosiddetta migliona).
9. L'assegnazione dell'area di posteggio nelle fiere ha durata limitata ai giorni di svolgimento delle stesse. Per le fiere, le dimensioni del posteggio assegnato indicano le dimensioni dell'occupazione massima consentita al suolo.
10. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi, purché siano state presentate due domande con l'utilizzo di due diverse autorizzazioni d'esercizio.
11. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata per ogni edizione della fiera sulla base della graduatoria formulata con i criteri di cui al successivo art. 54.
12. I posteggi vengono assegnati d'ufficio da Responsabile Suap, in base all'ordine di graduatoria, tenuto conto delle richieste dell'operatore commerciale. Qualora i posteggi della fiera dovessero subire modificazioni relative al numero complessivo o all'ubicazione degli stessi, l'assegnazione avverrà a seguito della convocazione dei richiedenti, in ordine di graduatoria, presso gli uffici comunali che metteranno a disposizione la planimetria riportante la nuova dislocazione dei posteggi affinché gli operatori possano effettuare personalmente la scelta del posteggio. La convocazione si farà soltanto per la prima edizione per la quale si verificano le modifiche. Fino a nuove modificazioni l'assegnazione avverrà d'ufficio.
13. Qualora due o più operatori intendano, di comune accordo, scambiarsi i posteggi il Responsabile Suap può valutare, compatibilmente con le esigenze organizzative della fiera, l'accoglimento della richiesta, avanzata per iscritto almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Per comprovati motivi può essere consentito dal Responsabile del Suap lo scambio di posteggi dietro richiesta avanzata il giorno stesso della fiera da due o più operatori di comune accordo.
14. Qualora venga consegnata al titolare del posteggio un contrassegno recante il numero del posteggio, l'interessato ha l'obbligo di esporlo sul posteggio in modo ben visibile al fine di una rapida identificazione.
15. E' vietata la vendita di pacchi a sorpresa.
16. E' vietato lo svolgimento dell'attività con il sistema del battitore.
17. Se il numero degli operatori presenti la mattina della fiera è inferiore alla disponibilità dei posteggi, gli assegnatari occupanti dovranno procedere al compattamento dei banchi secondo le disposizioni impartite dal Responsabile Suap.
18. In occasione dello svolgimento delle fiere possono essere concessi a enti ed associazioni, non aventi scopo di lucro, appositi spazi da individuarsi di volta in volta, con determinazione del Responsabile Suap. Per l'utilizzo di tali spazi le associazioni di cui sopra devono presentare domanda in carta semplice, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della fiera, , 60giorni prima per la Bigolada. In caso di domande superiori agli spazi a disposizione per gli enti e associazioni di cui al comma precedente, costituirà titolo di priorità l'aver partecipato ad un numero maggiore di precedenti edizioni della fiera. In caso di parità si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
19. Le associazioni sono tenute, per tutta la durata della fiera, all'utilizzo dello spazio assegnato, al fine di evitare soluzioni di continuità che favoriscono installazioni abusive di altri soggetti non autorizzati. Qualora si verifici che nei giorni di svolgimento della fiera gli spazi assegnati ad una più Associazioni non vengono effettivamente utilizzati, dette associazioni non potranno ottenere l'assegnazione di spazi nell'edizione successiva della fiera.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mosti Dr.ssa Rosella)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Scagl. Dr.ssa Rossana)

Art. 54 Criteri di priorità ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, nel rispetto della tipologia merceologica di ognuno come indicata nella scheda della Fiera, valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;A parità dei predetti titoli, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di accettazione del protocollo del suap del Comune .
2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

Art. 55 Assegnazione dei posteggi liberi

1. I posteggi che non risultino occupati dai rispettivi assegnatari nell'orario comunicato, vengono assegnati in base all'ordine di graduatoria di cui ai precedenti articoli procedendo dal primo degli esclusi. Ad avvenuto esaurimento di detta graduatoria principale, gli ulteriori posteggi liberi vengono assegnati in base all'ordine della graduatoria della spunta. Ad esaurimento di quest'ultima graduatoria gli eventuali posteggi ancora liberi verranno assegnati ad altri operatori presenti alle operazioni di spunta in base all'ordine di arrivo degli stessi.
2. Agli operatori commerciali presenti alla spunta sarà registrata la presenza (con raccolta di firma) anche nel caso in cui non abbiano potuto avere in assegnazione alcun posteggio.

Art. 56 Casi particolari di esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Responsabile Suap dispone l'esclusione dall'assegnazione dei posteggi, nell'ambito della Fiera, dell'operatore commerciale che nell'edizione precedente della Fiera si sia reso responsabile di:
 - a) mancata corresponsione al Comune delle somme dovute per la partecipazione alla fiera;
 - b) occupazione di suolo pubblico senza relativa autorizzazione;
 - c) utilizzo, in aree idoneamente attrezzate, di gruppi elettrogeni o di forme alternative di alimentazione elettrica senza espressa deroga del Responsabile al divieto di utilizzo degli stessi;
 - d) formulazione di dichiarazioni o presentazione di documentazione non veritiere all'atto della domanda di partecipazione alla fiera, tali da comportare una significativa modifica della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi;
 - e) inosservanza delle disposizioni impartite dal Responsabile inerenti al compattamento dei banchi.

Art. 57 Disposizioni in materia igienico-sanitaria

1. S'intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite da leggi, ordinanze e regolamenti nazionali o regionali vigenti in materia.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari e gli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, devono possedere garatteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministro della Salute e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie; inoltre deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Messa Rossella)

sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00 secondo la graduazione connessa alla gravità della violazione deliberata dalla giunta comunale.

c)Sanzioni Accessorie

In caso di particolare gravità o di **recidiva è disposta** la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Si considerano di particolare gravità, ai sensi dell'Art. 27, comma 2, della L.R. 6/10 e s.m.i.:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano comprese le attrezzature tecnologiche (contatori).

E' comunque fatta valere l'applicazione delle norme relative alle violazioni e leggi diverse da quelle specificamente riferite al commercio su aree pubbliche.

Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non espressamente richiamate nei precedenti commi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 75,00 ad un massimo di €. 500,00, nel rispetto delle procedure di cui alla L. n. 689/1981 e successive modificazioni.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81 ed il ricorso viene individuato nel Responsabile SUAP. Qualora la sanzione sia stata irrogata da quest'ultimo, l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Segretario Comunale.

Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria, è tenuto alla refusione dei danni causati, che saranno accertati e quantificati dai competenti uffici comunali.

Art. 60 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da 60 articoli e 4 allegati (A-B-C-D-), entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere validità il regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.2008 e successive modifiche e integrazioni.
3. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.